

REGIONE

N. 526/V - 5 GIU. 1986


Cagliari, lì _____
IL FUNZIONARIO INCARICATO



[Handwritten signature]

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ARITZO



TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I°
NORME PRELIMINARI



ART. 1 - CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

TUTTE LE OPERE EDILIZIE DI URBANIZZAZIONE GIA' COSTRUITE O DA COSTRUIRE NEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DI CHIUNQUE, SONO SOGGETTE ALLE NORME E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO E NELLE CARTOGRAFIE E TABELLE COSTITUENTI LO STRUMENTO URBANISTICO.

ART. 2 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE.

DISPONENDO L'ART. 871 DEL CODICE CIVILE CHE LE REGOLE DA OSSERVARSI NELLE COSTRUZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE SPECIALE E DAI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI, PER QUANTO NON SPECIFICAMENTE INDICATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO, SI INTENDONO APPLICABILI LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA.

CAPO II°
COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 3 - ATTRIBUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA -

LA COMMISSIONE EDILIZIA DA PARERE AL SINDACO:



- A) SU TUTTE LE QUESTIONI DI CARATTERE URBANISTICO DE EDILIZIO RELATIVI AL TERRITORIO COMUNALE;
- B) SUI PROGETTI DELLE OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE DI CUI ALL'ART. 6 SUCCESSIVI;
- C) SUI PROGETTI DELLE OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 17;
- D) IN VIA PRELIMINARE SUI PROGETTI DI MASSIMA RELATIVI AD OPERE DI PARTICOLARE IMPORTANZA;
- E) SU EVENTUALI DIRITTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA -

LA COMMISSIONE EDILIZIA È COMPOSTA:

- A) DEL SINDACO O DI UN ASSESSORE SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE
- B) DEL TECNICO COMUNALE
- C) DELL'UFFICIALE SANITARIO
- D) DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA O AI LAVORI PUBBLICI
- E) DI UN INGEGNERE ARCHITETTO O GEOMETRA E DI UN ESPERTO DEL SETTORE, DESIGNATI DAL CONSIGLIO COMUNALE

I MEMBRI DURANO IN CARICA CINQUE ANNI E SARANNO CONSIDERATI DIMISSIONARI O SOSTITUITI SE ASSENTI PER TRE RIUNIONI CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.

PER QUESTIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA IL SINDACO PUÒ INVITARE AD ASSISTERE ALLE ADUNANZE, CON VOTO CONSULTIVO, ANCHE ALTRE PERSONE NOTORIAMENTE ESPERTE DEI PROBLEMI DA TRATTARE.

ART. 5 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA -



LA COMMISSIONE EDILIZIA, SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO, SI RIUNISCE ALMENO UNA VOLTA AL MESE.

LE ADUNANZE SONO VALIDE QUANDO INTERVENGONO ALMENO LA METÀ PIÙ UNO DEI COMMISSARI.

I PARERI SARANNO RESI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI. (I)

IL PRESIDENTE DESIGNA TEMPESTIVAMENTE TRA I COMMISSARI I RELATORI DEI SINGOLI PROGETTI.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA NON POTRANNO PRESENZIARE ALL'ASAME O ALLA DISCUSSIONE DEI PROGETTI DA ESSI STESSI ELABORATI, O IN CUI SIANO COMUNQUE INTERESSATI, A MENO CHE NON SIANO INVITATI PER FORNIRE CHIARIMENTI. NON POTRANNO COMUNQUE ASSISTERE A VOTAZIONE. L'OSSERVANZA DI TALE PRESCRIZIONE DOVRÀ ESSERE VERBALIZZATA.

LE FUNZIONI DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA SARANNO ASSOLTE DAL TECNICO COMUNALE O DA ALTRO IMPIEGATO DESIGNATO DAL SINDACO. SARÀ SUO COMPITO REDIGERE I VERBALI, ANNOTANDOVVI IN BREVE IL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE EDILIZIA SULLE DOMANDE ESAHINATE.

CAPO III°
CONCESSIONE EDILIZIA

ART. 6 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE -

SONO SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA LE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL **TERRITORIO** ~~TECNICO~~ COMUNALE COSÌ COME PREVISTO DALLE NORME IN MATERIA.



ART. 7 - LAVORI ESEGUIBILI SENZA CONCESSIONE -

NON È RICHIESTA LA CONCESSIONE EDILIZIA PER I LAVORI CHE SEGUONO, SALVO PER QUELLI DICHIARATI A NORMA DI LEGGE, DI INTERESSE ARTISTICO STORICO O LEGATE AI VALORI DELLA TRADIZIONE.

A) MANUTENZIONE ORDINARIA SALVO QUELLE SOGGETTE A NORME SPECIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

B) OPERE INTERNE ~~REALIZZATE IN~~ ^{ALLE} COSTRUZIONE ESISTENTI, NON IN CONTRASTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI, CHE NON COMPORTINO MODIFICHE DELLA SAGOMA NE AUMENTO DELLE SUPERFICI UTILI E DEL NUMERO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI, NON MODIFICANO LE DESTINAZIONI D'USO DELLE COSTRUZIONI. DEVE ESSERE COMUNQUE PRESENTATA, NEL CASO IN QUESTIONE, RELAZIONE O FIRME DI PROFESSIONE ^{MITA} ABILITATO ALLA PROGETTAZIONE CHE ASSEVERI IL RISPETTO DELLE NORME;

C) MANUFATTI OCCORENTI PER L'INSTALLAZIONE DI CANTIERI TEMPORANEI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DA REALIZZARE LEGITTIMAMENTE SALVO CHE NON VENGANO IMPEGNATE AREE PUBBLICHE;

D) QUANTO PREVISTO ALL'ART. 17 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, INTERVENTI PER I QUALI È SUFFICIENTE L'AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE.





ART. 8 - LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA -

POTRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA DOMANDA PREVENTIVA, LE SOLE OPERE PROVVISORIALI DI ASSOLUTA URGENZA, INDISPENSABILI AD EVITARE PERICOLI O DANNI IMMINENTI A PERSONE O COSE, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO PER PROPRIETARIO DI DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SINDACO E DI PRESENTARE SOLLECITAMENTE LA DOMANDA DI CONCESSIONE DI CUI AL PRECEDENTE ART. 6.-

ART. 9 - DOMANDA DI CONCESSIONE -

LA DOMANDA DI CONCESSIONE PER ESEGUIRE I LAVORI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 6, REDATTA IN CARTA DA BOLLO E FIRMATA DAL PROPRIETARIO O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E DAL PROGETTISTA, DEVE ESSERE INDIRIZZATA AL SINDACO.

NELLA DOMANDA DOVRANNO RISULTARE ESPLICITAMENTE:

A) L'IMPEGNO DI OSSERVARE LE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO EDILIZIO E LE LEGGI VIGENTI;

B) L'ELEZIONE DEL DOMICILIO NEL COMUNE DA PARTE DEL PROPRIETARIO;

C) L'IMPEGNO DI COMUNICARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI IL NOME DEL DIRETTORE, DEL COSTRUTTORE E DELL'ASSISTENTE E DI DENUNCIARE ENTRO GLI OTTO GIORNI SECESSIVI GLI EVENTUALI CAMBIAMENTI, SOTTO PENA, IN CASO DI INADEMPIENZA, DELLA DECADENZA DI UFFICIO DELLA CONCESSIONE. PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI, NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE STABILITE DALLA LEGGE PER LE VARIE CATEGORIE PROFESSIONALI, DEVONO ESSERE ISCRITTI IN ALBI O COLLEGI DELLA REPUBBLICA.

D) L'EVENTUALE DESIGNAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO, DELLA PERSONA OD ENTE CUI DOVRÀ INTESTARSI LA CONCESSIONE.

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA-PROGETTO



PER LE OPERE EDILIZIE, A CORREDO DELLA DOMANDA DI CUI ALL'ART. 6, È RICHIESTA LA PRESENTAZIONE DEI SEGUENTI ELABORATI IN TRIPLICE COPIA:

A) PLANIMETRIA CATASTALE DELLA LOCALITÀ IN SCALA 1:1000 O 1:2000, ESTESA PER UN RAGGIO DI ALMENO 50 METRI, DA CUI RISULTINO GLI ESTREMI CATASTALI DELL'IMMOBILE:

B) PLANIMETRIA DEL LOTTO INTERESSATO IN SCALA 1:200, IN CUI RISULTI CON APPASITA RETINATURA:

- LO STABILE OGGETTO DELLA CONCESSIONE, LE SUE DIMENSIONI ESTERNE E DISTANZE DAI CONFINI E DA ALTRI FABBRICATI ESISTENTI NEL LOTTO STESSO, CON L'INDICAZIONE DI QUELLI DA DEMOLIRE E NON;
- L'UBICAZIONE DEGLI EDIFICI NEI LOTTI CIRCOSTANTI RISPETTO AL LOTTO INTERESSATO ED ALL'IMMOBILE OGGETTO DELLA CONCESSIONE, INDICANDO L'ALTEZZA DI OGNUNO DI ESSI. SARÀ OPPORTUNO INDICARE ALTRESÌ, LA DISTANZA TRA I FABBRICATI E FRA I FABBRICATI ED I CONFINI;
- LO SCHEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE E BIANCHE CON L'UBICAZIONE PLANIMETRICA DELLA FOSSA ASSETICA O DELL'ALLACCIO ALLA CONDOTTA COMUNALE;
- LO SPAZIO RISERVATO AI PARCHEGGI IN RAGIONE DI 1 MQ. PER OGNI 20 MC. ; *10 MC.*

SEMPRE RELATIVAMENTE AL LOTTO INTERESSATO, DOVRANNO RIPORTARSI I SEGUENTI DATI:

- DIMENSIONI PLANIMETRICHE E SUPERFICIE;
- SUPERFICIE COPERTA PRIMA DELL'INTERVENTO E DA COPRIRE;
- VOLUME ESISTENTE E DA REALIZZARE;
- LARGHEZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ED ADIACENTI;

C) I PROSPETTI, LE PIANTE DI OGNI PIANO E DELLA COPERTURA, CON L'INDICAZIONE DELLE SOVRASTRUTTURE (VOLUMI TECNICI) ED ALMENO UNA SEZIONE VERTICALE QUOTATA IN CORRISPONDENZA DELL'EDIFICIO NELLA DIREZIONE DELLA LINEA DI MASSIMA PENDENZA DEL TERRENO, CON

7
L'INDICAZIONE DELL'ANDAMENTO DI QUEST'ULTIMO E DOPO LA PREVI-
STA SISTEMAZIONE. IL TUTTO IN SCALA NON INFERIORE A 1:100;



OGNI DISEGNO DEVE ESSERE QUOTATO NELLE PRINCIPALI DI-
MENSIONI, DEVONO ESSERE CIOÈ INDICATI I LATI INTERNI ED ESTER-
NI DELLE PIANTE, GLI SPESSORE DEI MURI, LE ALTEZZE DEI SINGOLI
PIANI E QUELLE TOTALI DELL'EDIFICIO. NEL CASO DI DIVERGENZE
TRA QUOTE E DIMENSIONI GRAFICHE, FARANNO FEDE LE QUOTE NUMERI-
CHE. DI OGNI SINGOLO AMBIENTE DOVRÀ ESSERE INDICATA LA DESTINA-
ZIONE D'USO.

L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE
PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DECORATIVI IN SCALA MAGGIORE, NONCHÈ
FOTOGRAFIE, DISEGNI E PLASTICI CHE SIANO RITENUTI INDISPENSABILI
ALL'ESAME DELL'OPERA PROGETTATA.

IL PROGETTO DOVRÀ ESSERE INOLTRE CORREDATA DI UNA RELAZIO-
ZIONE IN CUI SIA DESCRITTA LA STRUTTURA PORTANTE, LA QUALITÀ DEI MA-
TERIALI ED I COLORI DA IMPIEGARE NELLE FINITURE ESTERNE DEL FAB-
BRICATO.


I DISEGNI E GLI ALLEGATI DI PROGETTO, CONVENIENTEMENTE
PIEGATI, DOVRANNO AVERE LE DIMENSIONI DI CM. 21X31.

NEI PROGETTI DI SISTEMAZIONE, AMPLIAMENTO O RESTAURO
DI FABBRICATI SARANNO INDICATE IN GIALLO LE DEMOLIZIONI E GLI
SCAVI ED IN ROSSO LE NUOVE OPERE ED I RILEVATI DI TERRENO.

I PROGETTI DI ZONE VERDI ATTREZZATE, DI MONUMENTI E DI
ELEMENTI DECORATIVI O RECLAMISTICI, DOVRANNO ILLUSTRARE L'AM-
BIENTAMENTO ED ESSERE REDATTI PER QUANTO POSSIBILE, IN ANALOGIA
A QUELLI EDILIZI.

LE PRESCRIZIONI DI CUI SOPRA VALGANO ANCHE PER LE DOMAN-
DE DI CONCESSIONE RELATIVE A VARIANTI DI PROGETTO GIÀ APPROVATI.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RILAScerà AL LATORE DEGLI E-
LABORATI UNA RICEVUTA INTESTATA AL PROPRIETARIO, DALLA QUALE RI-
SULTINO IL NUMERO DELLA PRATICA, LA DATA DI ACCETTAZIONE E QUANT'AL-
TRO OCCORRENTE AD INDIVIDUARE A COMPROVARE LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA.



NEL CASO IN CUI I LAVORI PER CUI SI RICHIEDE CONCESSIONE SIANO RELATIVI A:


- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI TETTOIE E DI SOLAI A TERRAZZA O INTERNI;
 - RIFACIMENTO DI FACCIATA;
 - COPERTURA A TETTO DI FABBRICATI A TERRAZZA, PURCHÈ CIÒ NON COMPORTI VARIAZIONI DI VOLUME;
 - RECINZIONE NEL RISPETTO DEGLI ALLINEAMENTI IMPOSTI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SUCCESSIVO ART. 26 BIS;
- POTRÀ ESSERE SUFFICIENTE INOLTRE LA SOLA DOMANDA IN BOLLO, RIVOLTA AL SINDACO IN CUI RISULTINO CHIARAMENTE DESCRITTI I LAVORI CHE SI INTENDONO ESEGUIRE. LA COMMISSIONE EDILIZIA, VISTA LA RELAZIONE DI SOPRALUOGO DEL TECNICO COMUNALE, SI PRONUNCERÀ IN PROPOSITO, RICHIEDENDO IL PROGETTO SE LO RITENESSE NECESSARIO. È OBBLIGATORIA COMUNQUE LA DIREZIONE DEL LAVORI.

ART. 11 - ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEI PROGETTI -

L'ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEI PROGETTI DEVE ESSERE COMPIUTA DAGLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI, ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE. ENTRO TALE TERMINE POTRANNO ESSERE RICHIESTI EVENTUALI ELABORATO O DOCUMENTI INSUFFICIENTI O MANCANTI FRA I QUALI, DOVE E QUANDO RICHIESTO DALLE LEGGI E DISPOSIZIONI VIGENTI, IL PARERE FAVOREVOLE DELLA COMPETENTE SOVRINTENDENZA AI MONUMENTI.

LA PRESENTAZIONE DELLA SUDETTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA, COMPORTERÀ L'APPOSIZIONE DI UNA NUOVA DATA SULLA DOMANDA DI CONCESSIONE E SULLA RELATIVA RICEVUTA. DA TALE NUOVA DATA AVRÀ INIZIO IL TERMINE DI LEGGE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE STESSA.

ART. 12 - LA CONCESSIONE -



IL SINDACO, SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, DICHIARA APPROVATO E RESPINTO IL PROGETTO, DANDONE COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO NEI TERMINI LE LEGGE E MOTIVANDONE IL DINIEGO.

PER I PROGETTI APPROVATI AUTORIZZA L'ESECUZIONE, CONDIZIONATA O NO ALL'OSSERVANZA DI SPECIALI MODALITÀ, MEDIANTE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PREVIO IMPEGNO DELL'INTERESSATO ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DELLA TASSA SUL COSTO DI COSTRUZIONE, NEI CASI E NELLE MODALITÀ STABILITI DALLA LEGGE.

ALLA CONCESSIONE DEVE ESSERE ALLEGATA UNA COPIA VISTATA DEI DISEGNI DI PROGETTO.

L'EVENTUALE DISSENSO DEL SINDACO DAL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEVE ESSERE MOTIVATO. NEL CASO IN CUI IL DISSENSO DIA LUOGO AL RILASCIO DI CONCESSIONE, SU QUEST'ULTIMA DOVRÀ ESSERE ANNOTATO IL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

COPIA DELLA CONCESSIONE DOVRÀ ESSERE INVIATA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER TERRITORIO E PER MATERIA; SARÀ PUBBLICATA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E CHIUNQUE POTRÀ PRENDERE VISIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI.

UN PROGETTO RESPINTO POTRÀ ESSERE RIPRESENTATO SOLO NEL CASO DI VARIANTI CHE GIUSTIFICHINO UN NUOVO ESAME.

ART. 13 - VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE -

LA CONCESSIONE È SEMPRE RILASCIATA CON RISERVA DEI DIRITTI DI TERZI ED È CONDIZIONATA ALLA PIENA OSSERVANZA DI TUTTE LE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI CHE DISCIPLINANO L'ATTIVITÀ EDILIZIA.




LA CONCESSIONE È TRASFERIBILE AI SUCCESSORI O AVENTI CAUSA E NON INCIDE SULLA TITOLARITÀ DELLA PROPRIETÀ O DI ALTRI DIRITTI REALI RELATIVI AGLI IMMOBILI REALIZZATI PER EFFETTO DEL SUO RILASCIO. ESSA È IRREVOCABILE FATTI SALVI I CASI DI DECADENZA PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA.

- QUANDO RISULTI CHI IL DIRETTORE DEI LAVORI INDICATI NON ABBAIA ASSUNTO L'EFFETTIVA DIREZIONE, L'ABBAIA ABBANDONATA, O SIA STATO SOSTITUITO SENZA CHE NE SIA STATA DATA, NEI TERMINI, LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE AL COMUNE;
- QUANDO L'AUTORIZZAZIONE RISULTI OTTENUTA IN BASE A DISEGNI DI PROGETTO ALTERATI, NON RISPONDENTI AL VERO O NON RIFLETTONO L'EFFETTIVO STATO DI FATTO ESISTENTI ALL'INIZIO DELLA COSTRUZIONE;
- QUANDO IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE CONTRAVENGA A DISPOSIZIONI GENERALI O SPECIALI DI LEGGE O REGOLAMENTO, O ALLE CONDIZIONI INSERITE NELLA CONCESSIONE, O ESEGUA VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO SENZA AVER AVUTO NUOVA CONCESSIONE.

ART. 14 - DURATA DELLA CONCESSIONE - ONERI -

LA CONCESSIONE È DATA DAL SINDACO AL PROPRIETARIO DELL'AREA O A CHI ABBAIA TITOLO PER RICHIEDERLA CON LA PROCEDURA E GLI EFFETTI DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA, IN BASE ALLE QUALI VI SARÀ INDICATO IL TERMINE ENTRO IL QUALE I LAVORI DOVRANNO ESSERE PORTATI A TERMINE.

COME GIÀ ACCENNATO NEL PRECEDENTE ART.12, IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE È SUBORDINATO AL PAGAMENTO, DA PARTE DEL TITOLARE, DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI UNA PERCENTUALE SUL COSTO DI COSTRUZIONE, SALVO I CASI DI GRATUITÀ PREVISTI DALLA LEGGE.



ART. 15 -

NEI CASI E NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI E PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO, SENTITA LA COMMISSIONE EDILIZIA, PUÒ RILASCIARE CONCESSIONI IN DEROGA ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO DEL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ -

IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE, IL PROGETTISTA, IL DIRETTORE DEI LAVORI ED IL TITOLARE DELL'IMPRESA COSTRUTTRICE, SONO PER LA PARTE DI SUA COMPETENZA, DELL'OSSERVAZIONE DELLE NORME GENERALI DI LEGGE O DI REGOLAMENTI E DELLE MODALITÀ ESECUTIVE PRESCRITTE NELLA CONCESSIONE.

CAPO IV°

AUTORIZZAZIONI

ART. 17 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE -

SONO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE, SECONDO LE LEGGI E DISPOSIZIONI VIGENTI:

- 1) LE LOTTIZZAZIONI DI TERRENO A SCOPO EDILIZIO PREVIO NULLA-OSTA DELLE COMPETENTI AUTORITÀ;
- 2) I CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO, NEI LIMITI CONSENTITI PER OGNI TIPO EDILIZIO DALLO STRUMENTO URBANISTICO VEGENTE;
- 3) I DEPOSITI SU AREE SCOPERTE;
- 4) LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.


ART. 18 - LOTTIZZAZIONE -

LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE, FIRMATO DA TUTTI I PROPRIETARI INTERESSATI O DA LORO RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI, DEVE ESSERE PRESENTATA AL SINDACO CON IL PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE DELLE AREE CHE SI INTENDONO UTILIZZARE A SCOPO EDILIZIO.



IL PROGETTO, CHE DOVRÀ ESSERE REDATTO DA TECNICI ABILITATI REGOLARMENTE ISCRITTI AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE E CHE DOVRÀ INTERESSARE UNA SUPERFICIE GLOBALE NON INFERIORE A HA 1,5, È COMPOSTO DI:

- A) PLANIMETRIA E DATI CATASTALI DELL'AREA OGGETTO DELL'INTERVENTO;
- B) STRALCIO DEL PIANO DI FABBRICAZIONE VIGENTE RELATIVO ALLA ZONA INTERESSATA ED ESTESO A QUELLE ADIACENTI;
- C) PLANIMETRIA IN SCALA NON INFERIORE A 1:500, DA CUI RISULTI:
 - LE STRADSE E GLI ALTRI SPAZI RISERVATI ALLA VIABILITÀ ED AI PARCHEGGI, CON LA PRECISAZIONE DELLE PRINCIPALI QUOTE DI PROGETTO E CON L'INDICAZIONE DEGLI ALLINEAMENTI;
 - LE AREE RISERVATE AD EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO ESISTENTI OD IN PROGRAMMA, CON LA PRECISA DELIMITAZIONE E DESTINAZIONE DI CIASCUNA DI ESSE;
 - I BENI DA ASSOGGETTARE O SOGGETTI A SPECIALI VINCOLI DI LEGGE OD A PARTICOLARI SERVITÙ, CON LA PRECISA INDIVIDUAZIONE DI CIASCUNA DI ESSA;
 - LE AREE SOGGETTE ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL 5° COMMA, PARAGRAFO 1° DELL'ART. 28 DELLA LEGGE URBANISTICA INTEGRATA;
- D) PLANIMETRIA IN SCALA NON INFERIORE A 1:500 DA CUI RISULTI EVIDENZIATA LA VIABILITÀ E GLI IMPIANTI COME RETE FOGNANTE, IDRICA, ELETTRICA E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE;
- E) TAVOLE DA CUI RISULTINO LE NORME ATTUATIVE SPECIFICHE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE E LO STRALCIO DELLE NORME ATTUATIVE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE, PRECISANDO IN PARTICOLARE PER LE ZONE DESTINATE ALLA NORMALE EDIFICAZIONE, LE CARATTERISTICHE EDILIZIE MEDIANTE APPOSITI "TIPI EDILIZI";



F) RELAZIONE ILLUSTRATIVA ARTICOLATA IN CINQUE PARTI, CIASCUNA CON I SEGUENTI CONTENUTI ORIENTATIVI:

- INQUADRAMENTO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE NELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE;
- FATTORI CHE HANNO CONDIZIONATO LA PROGETTAZIONE;
- ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE;
- ILLUSTRAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI;
- ILLUSTRAZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE;

G) SCHEMA DELLA CONVENZIONE CHE DOVRÀ ESSERE STIPULATA TRA IL COMUNE ED I PROPRIETARI E DELLA QUALE SARANNO PARTE INTEGRANTE TUTTI GLI ELABORATI PRECEDENTI.

L'AUTORIZZAZIONE È RILASCIATA DAL SINDACO, PREVIA DELIBERAZIONE PER LA APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TIPO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E L'ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE.

IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLE LEGGI VIGENTI, IL SINDACO PUÒ INVIARE I PROPRIETARI DELLE AREE DI UNA DETERMINATA ZONA A PRESENTARE UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE, E, OVE I PROPRIETARI NON ADERISCONO, PUÒ ORDINARE LA COMPILAZIONE D'UFFICIO

CAPO V°

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

ART. 19 - INIZIO DEI LAVORI -

IL TRACCIAMENTO E LE QUOTE DI TUTTE LE NUOVE COSTRUZIONI DOVRANNO ATTENERSI AGLI ALLINEAMENTI ED AI CAPISALDI ALTIMETRICI CHE, ENTRO 15 GIORNI DALLA RICHIESTA, SARANNO INDICATI E FISSATI DAL TECNICO COMUNALE PRIMA DELL'INIZIO DELLA COSTRUZIONE IN APPOSITO VERBALE CHE DOVRÀ ESSERE REDATTO IN DOPPIO ESEMPLARE E FIRMATO, CIASCUNO, DALLE DUE PARTI. IN TALE VERBALE DOVRÀ RISULTARE LA QUOTA DELLA FOGNATURA PUBBLICA, NEL PUNTO DI ALLACCIO RELATIVO.



SE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE È NECESSARIO RICORRERE A STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, IL CONCESSIONARIO O L'IMPRENDITORE O CHI PER LUI SONO TENUTI A FAR PREDISPORRE I RELATIVI CALCOLI STATICI E DISEGNI ESECUTIVI DA UN INGEGNERE O ARCHITETTO REGOLARMENTE ISCRITTO AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE.

UNA COPIA DEGLI ELABORATI, VISTATI DALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE COMPETENTE PER TERRITORIO, DOVRÀ ESSERE CONSERVATA DALL'INIZIO ALL'ULTIMAZIONE DELL'OPERA NEL CANTIERE PER ESSERE ESIBITA OGNI QUALVOLTA LO RICHIEDANO I FUNZIONARI DEL COMUNE ADDETTI ALLA VIGILANZA.

IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITÀ È CONDIZIONATO ALL'OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE 5.11.971, N.1086 SULLA DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE DI OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO.

ART. 20 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI - VIGILANZA -

LA CORRISPONDENZA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI AUTORIZZATI ALLE NORME DETTATE DALLE LEGGI VIGENTI E DAL PRESENTE REGOLAMENTO EDILIZIO, O A QUELLE INDICATE NELLA CONCESSIONE A COSTRUIRE, NONCHÈ AI DISEGNI DI PROGETTO IN BASE AI QUALI QUEST'ULTIMA FU RILASCIATA, SARÀ ASSICURATA DAL CONTROLLO ESERCITATO DAL COMUNE A MEZZO DI SUOI FUNZIONARI ED AGENTI.

PER QUESTO LA CONCESSIONE ED I DISEGNI ALLEGATI, O LORO COPIA CONFORME, DOVRANNO ESSERE COSTANTEMENTE TENUTI A DISPOSIZIONE DEI SUDDETTI FUNZIONARI SUL LUOGO DELLA COSTRUZIONE FINO A CHE L'OPERA NON SIA ULTIATA.

NELLA EVENTUALITÀ DI INTERRUZIONE DEI LAVORI PER QUALSIASI CAUSA, IL PROPRIETARIO DOVRÀ DARNE AVVISO ENTRO LE 48 ORE SUCCESSIVE AL SINDACO, IL QUALE, SENTITO IL TECNICO COMUNALE,



DISPORRÀ I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE DURANTE L'INTERRUZIONE STESSA, LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, L'IGIENE ED IL DECORO, DANDONE COMUNICAZIONE SCRITTA ALL'INTERESSATO.

TALI PROVVEDIMENTI DOVRANNO ESSERE ATTUATI A CURA E SPESA DELL'INTERESSATO DELLA CONCESSIONE.

TUTTI GLI ADDETTI ALLA VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI HANNO DIRITTO LA LIBERO ACCESSO NEI CANTIERI E AD ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE DI CONTROLLO.

A

ART. 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DICHIARAZIONE DI ABILITÀ-

ALLA FINE DEI LAVORI IL CONCESSIONARIO DOVRÀ PROVVEDERE A PRESENTARE AL COMUNE LA DENUNCIA DI ULTIMAZIONE, CHIEDENDO LA VISITA DEL TECNICO COMUNALE E DELL'UFFICIALE SANITARIO PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI ABILITÀ E AGIBILITÀ.

IL SINDACO FISSERÀ IL GIORNO E L'ORA DELLA VISITA ENTRO I DUE MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DELLA DOMANDA E NE DARÀ COMUNICAZIONE SCRITTA AL PROPRIETARIO CHE HA DIRITTO DI INTERVENIRE O DI FARSI RAPPRESENTARE.

CONSTATATA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE NORME IGIENICHE ED EDILIZIE E PARTICOLARMENTE DI QUELLE CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO, NELLE LEGGI SANITARIE E NELLA CONCESSIONE, IL SINDACO RILAScerà LA DICHIARAZIONE DI ABILITÀ ^{TABI} O AGIBILITÀ CHE AVRÀ EFFICACIA DOPO SEI MESI DALLA DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

EVENTUALI RIDUZIONI DI TALI TERMINI POTRANNO ESSERE DISPOSTE SU PARERE DELL'UFFICIALE SANITARIO PREVIA MISURAZIONE DEL GRADO DI UMIDITÀ O QUANDO SIANO STATI USATI SISTEMI COSTRUTTIVI CHE NON ABBIANO COMPORTATO L'IMPIGO DI MALTE O CONGLOMERATI.



TITOLO II°
DISCIPLINA URBANISTICA
CAPO UNICO

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI -

ART. 22 - INDICI E PARAMETRI -

L'UTILIZZAZIONE DELLE AREE AI FINI DELLA EDIFICAZIONE CONSENTITA DALLO STRUMENTO URBANISTICO, ANCHE IN RELAZIONE ALLA DESTINAZIONE D'USO, È REGOLATA DAGLI INDICI E DAI PARAMETRI DEFINITI NELL'ART. 23, RIFERITI AI TIPI EDILIZI DESCRITTI NELLO STRUMENTO URBANISTICO STESSO.

ART. 23 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI -

■ L'INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE -

È IL RAPPORTO (IIC/MQ) FRA IL VOLUME, COME DEFINITO AL SEGUENTE NUMERO 11, REALIZZABILE IN UN ZONA CHE LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE DESTINA AD INSEDIAMENTO ABITATIVO O PRODUTTIVO E LA SUPERFICIE DELLA ZONA STESSA.

SI APPLICA SOLTANTO IN SEDE DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO, NELL'AMBITO DEGLI INSEDIAMENTI UNITARI DA ESSO DEFINITI.

2.3.4.5. ATTREZZATURE -

LE AREE PER L'ISTRUZIONE, LE ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE, GLI SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI ED I PARCHI PUBBLICI, DEBBONO ESSERE RISERVATI IN SEDE DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO, NELL'AMBITO DEGLI INSEDIAMENTI UNITARI DA ESSO PREVISTI.



6. DESTINAZIONE D'USO -

PER OGNI ZONA SONO STABILITE DALLLO STRUMENTO URBANISTICO, UNO O PIÙ DESTINAZIONI D'USO SPECIFICHE. NON POSSONO ESSERE CONSENTITE ALTRE DESTINAZIONI.

7. INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIA -

E' IL RAPPORTO (MC/MQ) FRA IL VOLUME REALIZZABILE E L'AREA DEL FONDO IN CUI SI DEVE EDIFICARE, ESCLUSE LE SEDI VIARIE, ANCHE SE PRIVATE DA CEDERE AL COMUNE.

8. INDICE DI COPERTURA -

E' IL RAPPORTO TRA SUPERFICIE COPRIBILE E LA SUPERFICIE DEL LOTTO. DEVE ESSERE MISURATO CONSIDERANDO PER SUPERFICIE DEL LOTTO QUELLA DI CUI ALL'INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA E PER SUPERFICIE COPRIBILE LA PROIEZIONE SUL TERRENO DELLA SUPERFICIE LORDA DEL PIANO DI MAGGIORE ESTENSIONE, CON ESCLUSIONE DEI SOLI AGGETTI COSTITUITI DA BALCONI, PENSILINE, LOGGIATI APERTI SU ALMENO METÀ PERIMETRO.

9. ALTEZZA -

L'ALTEZZA DELLE PARETI DI UN EDIFICIO NON PUÒ SUPERARE I LIMITI FISSATI PER LE SINGOLE ZONE DALLLO STRUMENTO URBANISTICO O DA PARTICOLARI NORNE VIGENTI. L'ALTEZZA DI UNA PARETE ESTERNA E' LA DISTANZA VERTICALE MISURATA DALLA LINEA DI TERRA (DEFINITA DAL PIANO STRADALE O DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'EDIFICIO) ALLA LINEA DI COPERTURA (DIFINITA DAL CORONAMENTO DEL PARAPETTO PIENO DEL TERRAZZO DI COPERTURA O, IN MANCANZA, DAL PIANO DEL MEDESIMO TERRAZZO; PER GLI EDIFICI COPERTI A TETTO, DAL-

L'ESTRADOSSO DELLA LINEA DI GRONDA DEL TETTO O, SE QUESTA HA PENDENZA SUPERIORE AL 35%, DAI DUE TERZI DELLA PROIEZIONE VERTICALE DEL TETTO.

QUANDO LE LINEE DI TERRA E DI COPERTURA NON SIANO PARALLELE FRA LORO (PERCHÈ LA STRADA O LA SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'EDIFICIO È IN PENDENZA O È IN PENDENZA LA LINEA DI COPERTURA), L'ALTEZZA SI OTTIENE MEDIANDO LA MISURA CON LA MASSIMA, TENENDO PRESENTE CHE QUEST'ULTIMA NON PUÒ ESSERE SUPERIORE AL 10% DI QUELLA MASSIMA CONSENTITA DALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.

L'ALTEZZA DI UNA PARETE IN RITIRO LA SI VALUTA CON LE STESSA MODALITÀ, PROIETANDO ORTOGONALMENTE LA SUA LINEA DI CORONAMENTO O DI GRONDA SUL PROLUNGAMENTO IDEALE DEL PIANO ANTISTANTE PIÙ AVANZATO DEL FABBRICATO.

10. VOLUME -

È QUELLO DEL MANUFATTO EDILIZIO O DEI MANUFATTI EDILIZI CHE EMERGONO DAL TERRENO SISTEMATO SECONDO IL PROGETTO.

È COMPUTATO ASSUMENDO COME ALTEZZA LA DISTANZA MEDIA TRA L'INTRADOSSO DELL'ULTIMO SOLAIO ED IL PIANO DI CAMPAGNA NATURALE SUL PROSPETTO A MONTE, SEMPRE CHE LA COPERTURA DEL FABBRICATO SIA PIANA OD IL TETTO ABBAIA PENDENZA INFERIORE AL 35%.

NEL CASO DI TETTO CON PENDENZA MAGGIORE DEL 35% O DI VOLUMI AL DI SOPRA DELL'ULTIMO SOLAIO NON CONTENUTI IN PIANI IDEALI CON PENDENZA DEL 35% AL VOLUME COMPUTATO SECONDO LE PRECEDENTI MODALITÀ, VA AGGIUNTO IL VOLUME REALE PRESENTE AL DI SOPRA DELL'ULTIMO SOLAIO.

I VANI SEMINTERRATI NON PARTECIPANO AL COMPUTO DEI VOLUMI SOLO SE DESTINATI A CANTINE, DEPOSITI, LOCALI CALDAIA, GARAGE E SIMILI E COMUNQUE NON ADIBITI AD ABITAZIONE. (1)

L'ALTEZZA È DETERMINATA PER FABBRICATO O PER OGNI PORZIONE DI FABBRICATO, LA CUI SUPERFICIE SIA CONTENUTA IN UN QUADRATO DI M.12,00 DI LATO.

11. NUMERO DEL PIANO -

DOVE ESISTE QUESTO PARAMETRO, SI INTENDE IL NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA, COMPRESO L'EVENTUALE PIANO IN RITIRO ED IL SEMINTERRATO.

12. DISTACCO FRA GLI EDIFICI.

E' LA DISTANZA MINIMA FRA LE PROIEZIONI VERTICALI DEI FABBRICATI, MISURATA NEI PUNTI DI MASSIMA SPORGENZA.

13. DISTACCO DEI CONFINI.

E' LA DISTANZA FRA LA PROIEZIONE DEL FABBRICATO, MISURATA NEI PUNTI DI MASSIMA SPORGENZA, E LA LINEA DI CONFINE.

14. ACCESSORI.


DOVE CONSENTITI SARANNO AD UN SOLO PIANO ED ADIBITI AL SERVIZIO DELLA RESIDENZA.

15. SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI.

SI INTENDONO SPAZI INTERNI, LE AREE SCOPERTE, CIRCONDATE DA EDIFICI PER UNA LUNGHEZZA SUPERIORE O UGUALE AI $\frac{3}{4}$ DEL PERIMETRO.

(1) I PIANI PILOTIS ED I LOGGIATI (LOLLAS) PARTECIPANO AL 50% AL COMPUTO DELLA SUPERFICIE COPERTA E DEL VOLUME, QUANDO PIÙ DELLA METÀ DEL PERIMETRO RISULTI APERTO.





SONO CLASSIFICATI NEI SEGUENTI TIPI:

A) PATTO: SI INTENDE PER PATTO LO SPAZIO INTERNO DI UN EDIFICIO AD UN SOLO PIANO, O ALL'ULTIMO PIANO DI UN EDIFICIO A PIÙ PIANI, CON NORMALI MINIME CON INFERIORI A MT.6,00 E PARETI CIRCOSTANTI DI ALTEZZA NON SUPERIORE A MT.4,00.

B) CORTILE: SI INTENDE PER CORTILE UNO SPAZIO INTERNO NEL QUALE LA NORMALE LIBERA DAVANTI AD OGNI FINESTRA È UGUALE O SUPERIORE A MT.8,00 E LA SUPERIORE DEL PAVIMENTO UGUALE O SUPERIORE A $\frac{1}{5}$ DI QUELLA DELLE PARETI CHE LA CIRCONDANO.

C) CHIOSTRINA: SI INTENDE PER CHIOSTRINA UNO SPAZIO INTERNO CON SUPERFICIE MINIMA PARI AD $\frac{1}{8}$ DI QUELLA DELLE PARETI CIRCOSTANTI, LE QUALI NON ABBIANO ALTEZZA SUPERIORE A MT.20,00 E CON UNA NORMALE LIBERA DAVANTI AD OGNI FINESTRA, NON INFERIORE A MT.3,00.



TITOLO III°
DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

CAPO I°

ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

ART. 24 - CAMPIONATURA -

LA COMMISSIONE EDILIZIA, ALLORCHÈ UN PROGETTO SIA STATO GIUDICATO CON ESITO FAVOREVOLE, DOVRÀ INDICARE IL COLORE O LA GAMMA DEI COLORI FRA I QUALI IL CONCESSIONARIO POTRÀ SCEGLIERE QUELLO CON CUI TINTEGGIARE L'ESTERNO DEL FABBRICATO.

IN OGNI CASO È OPPORTUNO IL TEMPESTIVO DEPOSITO IN CANTIERE DEI CAMPIONI DELLE TINTE E DEI RIVESTIMENTI, ONDE CONSENTIRE ALLE AUTORITÀ DI CONTROLLO LA VERIFICA DELLA RISPON- DENZA DI TALI ELEMENTI ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PROGETTO APPROVATO E NELLA CONCESSIONE.

ART. 25 - ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI -

GLI EDIFICI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI E LE EVENTUALI AREE AL SERVIZIO DEGLI STESSI, DEVONO ESSERE PROGETTATI, ESEGUITI E MANTENUTI IN OGNI LORO PARTE, COMPRESA LA COPERTURA, IN MODO DA ASSICURARE L'ESTETICA ED IL DECORO DELL'AMBIENTE.

NELLA ZONA "A", TANTO NELLE NUOVE COME NELLE VECCHIE CO- STRUZIONI, È TASSIVAMENTE VIETATO RICOPRIRE LE FALDE DEI TETTI CON MATERIALI DIVERSI DAI COPPI ALLA SARDA O DALLE TEGOLE MAR- SIGLIESI O SIMILI PURCHÈ SIANO ELEMENTI LATERIZI.

E' ALTRETTANTO VIETATO RIVESTIRE LE FACCIATE DEGLI EDIFICI TANTO VERSO PUBBLICHE VIE O PIAZZE O SPIAZI INTERNI, CON PIA- STRELLE DI QUALUNQUE GENERE, ESSE POTRANNO ESSERE FINITE SOLO



CON SEMPLICE INTONACO FRATAZZATO FINE O CON PARAMETRO DI PIETRE-
ME A "VISTA".

LE STESSE DISPOSIZIONI VALGONO PER I MURI DI RECINZIONE.

SEMPRE NELLA ZONA "A" È VIETATO INSTALLARE INFISSI DI POR-
TE O DI FINESTRE CHE NON SIANO IN LEGNO, E' CONSENTITA L'IN-
STALLAZIONE DI GRATE E CANCELLI IN FERRO BATTUTO.

NELLE NUOVE COSTRUZIONI O NELLA MODIFICAZIONE DI EDIFICI
ESISTENTI, TUTTE LE PARETI ESTERNE, PROSPETTANTI GLI SPAZI PUB-
BLICI O PRIVATI, E TUTTE LE OPERE AD ESSA ATTINENTI (FINESTRE,
PARAPETTI ETC.) DEVONO ESSERE REALIZZATI CON MATERIALI E CURE
TALIDA GARANTIRE NEL TEMPO LA BUONA CONSERVAZIONE DELLE STESSE.

NELLE PARETI ESTERNE, COME SOPRA DEFINITE, È VIETATO SISTE-
MARE TUBI DI SCARICO (SOPRATTUTTO FOGNARI), CANNE DI VENTILA-
ZIONE E CANALIZZAZIONE IN GENERE, A MENO CHE IL PROGETTO NON
PREVEDA UNA LORO SISTEMAZIONE CHE SI INSERISCA ARMONICAMENTE
NELLE PARETI, CON PRECISO CARATTERE ARCHITETTONICO.

LE TUBAZIONI TELEFONICHE, IDRICHE ED ELETTRICHE NON DEVONO
ESSERE POSTE SULLE PARETI ESTERNE SE NON IN APPOSITI INCASSI
CHE GARANTISCONO UNA SOLUZIONE ARCHITETTONICA IDONEA.

OGNI PROPRIETARIO HA L'OBBLIGO DI MANTENERE OGNI PARTE
DEL PROPRIO EDIFICIO IN STATO DI NORMALE CONSERVAZIONE, IN RE-
LAZIONE AL DECORO ED ALL'ESTETICA DELL'AMBIENTE. EGLI HA ALTRE-
SÌ L'OBBLIGO DI ESEGUIRE I LAVORI DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO,
INTONACATURA E RICOLORITURA DELLE FACCIATE E DELLE RECINZIONI.

QUANDO LE FRONTI DI UN FABBRICATO O I MURI DI RECINZIONE
SIANO INDECOROSI-COME MURI DI BLOCCHETTI DI CEMENTO VIBRATO
A VISTA- IL SINDACO, SENTITA LA COMMISSIONE EDILIZIA, ORDINA
AL PROPRIETARIO DI ESEGUIRE I LAVORI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA
ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A TRE MESI, DECORSO IL QUALE
I LAVORI SONO ESEGUITI D'UFFICIO, PER RICUPERO DELLE SPESE RELA-
TIVE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI VIGENTI.



ART.26 - AGGETTI E SPORGENZE -

NEGLI EDIFICI E SUI MURI VERSO LE STRADE O SUOLO PUBBLICO IN GENERE SONO VIETATI:

A) AGGETTI E SPORGENZE SUPERIORI A CM.5 FINO ALL'ALTEZZA DI MT.2,20 DAL PIANO DEL MARCIAPIEDE;

B) PORTE GELOSIE E PERSIANE CHE SI APRONO ALL'ESTERNO AD UNA ALTEZZA INFERIORE A MT.2,50 DAL PIANO DI MARCIAPIEDE E SE QUEST'ULTIMO NON ESISTE A MT.4,50 DAL PIANO STRADALE.

I BALCONI IN AGGETTO E LE PENSILINE SULLE STRADE PUBBLICHE O PRIVATE, SONO AMMESSI SOLAMENTE QUANDO DETTE STRADE ABBIANO UNA LARGHEZZA NON INFERIORE A MT.6,00


L'AGGETTO IN OGNI SUO PUNTO, NON PUÒ ESSERE AD ALTEZZA INFERIORE A MT.3,50 DAL PIANO DEL MARCIAPIEDE, O A MT.4,50 DAL PIANO STRADALE, SE NON ESISTE MARCIAPIEDE DI LARGHEZZA SUPERIORE A QUELLA DELL'AGGETTO.

TALI ALTEZZE VANNO MISURATE IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO PIÙ BASSO DEL PROFILO DELL'AGGETTO.

I BALCONI NON DEBBONO SPORGERE DAL FILO DEL FABBRICATO PIÙ DI UN OTTAVO DELLA LARGHEZZA DELLA STRADA.

I BALCONI TOTALMENTE CHIUSI (BOW-WINDONS), O CON ALCUNI LATI CHIUSI, SONO AMMESSI SOLTANTO NELLE COSTRUZIONI ARRETRATE DAL FILO STRADALE O PROSPETTANTI SU SPAZI PUBBLICI DI LARGHEZZA NON INFERIORE A MT.12,00, E SONO SOTTOPOSTI ALLE STESSA LIMITAZIONI PREVISTE PER I BALCONI APERTI.

IL MASSIMO AGGETTO DEI BALCONI APERTI O CHIUSI VERSO I CONFINI LATERALI È DI UN METRO. SE L'AGGETTO È SUPERIORE AL METRO O SE LA SUPERFICIE FRONTALE DEI BALCONI CHIUSI SUPERA UN TERZO DELLA SUPERFICIE DELLA FACCIATA, LE DISTANZE DEL CONFINE VENGONO COMPUTATE DAL FILO ESTERNO DEL CORPO AGGETTANTE.



LA SUPERFICIE DEI BALCONI APERTI, CONTRARIAMENTE A QUELLA DEI BALCONI CHIUSI, NON VIENE CONTEGGIATA COME COPERTA,

ART.26 BIS - RECINZIONI -

LE RECINZIONI SU PUBBLICHE VIE O PIAZZE SARANNO DEL TIPO A GIORNO CON MURETTO CIECO FINO ALL'ALTEZZA DI MT.1,00 DAL PIANO STRADALE E SOVRASTANTE RINGHIERA DELL'ALTEZZA DI UN METRO. IN NESSUN PUNTO DELLA STRADA POTRÀ ESSERE SUPERATA L'ALTEZZA GLOBALE DI MT.2,00. (I)

E' SEVERAMENTE VIETATO DOTARE LE RINGHIERE DI ELEMENTI A PUNTA O TAGLIENTI CHE POSSONO IN QUALSIASI MANIERA, TANTO ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO, ARRECARE DANNO A PERSONE O COSE.

LE RECINZIONI DI CONFINE CON LE ALTRE PROPRIETÀ O CHE NON SIANO VISIBILI DA PUBBLICHE VIE O PIAZZE, POTRANNO ESSERE REALIZZATE CON MURO CIECO FINO ALL'ALTEZZA MASSIMA DI MT.2,50 DALLA QUOTA PIÙ ALTA DEL TERENO SISTEMATO. SOPRA TALI MURI È VIETATO FISSARE COCCI DI VETRO O MATERIALI SIMILI.

IN ZONA AGRICOLA È VIETATO REALIZZARE RECINZIONI CON MURI CIECHI AD ECCEZIONE DI MURETTI A SECCO IN PIETRAME, DELL'ALTEZZA MASSIMA DI MT.1,20.

SONO CONSENTITI LE RECINZIONI INTERAMENTE IN RETE METALLICA, DELL'ALTEZZA MASSIMA DI MT.2,00, SU SOSTEGNI PURE METALLICI O DI CALCESTRUZZO PREFABBRICATO.

QUES'ULTIMO TIPO DI RECINZIONE È CONSENTITO ANCHE IN ZONA DI ESPANZIONE, DI RISPETTO CIMITERIALE ED ARTIGIANALE.

1) ALLA STESSA ALTEZZA SI DEVE CINTARE CON MURO CIECO QUANDO CIÒ, A GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SIA DI SALVAGUARDIA ALLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E TRADIZIONALI.



ART. 27 - ARREDO URBANO -

L'ESPOSIZIONE, ANCHE PROVVISORIA AL PUBBLICO, DI MOSTRE, VETRINE, BACHECHE, INSEGNE, EMBLEMI COMMERCIALI E PROFESSIONALI, ISCRIZIONI, PITTURE, FOTOGRAFIE, CARTELLE PUBBLICITARI ETC., È SUBORDINATA IN TUTTO IL TERRITORIO URBANO, A CONCESSIONI DA PARTE DEL SINDACO.

GLI INTERESSATI DOVRANNO FARNE DOMANDA CUI VERRÀ ALLEGATO UN DISEGNO IN CUI SIA DEFINITO CIÒ CHE SI VUOLE REALIZZARE, CON LE PRESCRIZIONI ATTRAVERSO OPPORTUNI DETTAGLI, DEI MATERIALI E COLORI DA IMPIEGARE, NONCHÈ DI OGNI PARTICOLARE COSTRUTTIVO DOVRÀ, INOLTRE, ESSERE DIMOSTRATO, ATTRAVERSO SCHIZI PROSPETTICI O FOTOMONTAGGI, L'INSERIMENTO DELL'OPERA NELL'AMBIENTE ARCHITETTONICO O PAESISTICO.

E' TASSIVAMENTE VIETATA OGNI OPERA O ISCRIZIONE CHE NUOCIA AL DECORO DELL'AMBIENTE, TURBI L'ESTETICA, ALTERI ELEMENTI ARCHITETTONICI O LIMITI LA VISUALE DI SFONDI ARCHITETTONICI O PAESISTICI, O IL DIRITTO DI VEDUTA DEI VICINI. L'INSTALLAZIONE DOVRÀ ESSERE FATTA, IN OGNI CASO, IN MODO DA PERMETTERE LA MASSIMA FACILITÀ DI PULIZIA E MANUTENZIONE.

IN CASO DI RIPARAZIONE O MODIFICHE DI MARCIAPIEDE O DEL PIANO STRADALE CHE RICHIEDANO LA TEMPORANEA RIMOZIONE DI MOSTRE, VETRINE OD ALTRI OGGETTI OCCUPANTI LO SPAZIO PUBBLICO, GLI INTERESSATI SONO OBBLIGATI AD ESEGUIRE LA RIMOZIONE E LA RICOLLOCAZIONE IN SITO CON LE MODIFICHE RESESI NECESSARIE, A TUTTE LORO SPESE SE RESPONSABILITÀ. OVE NON OTTEMPERINO, IL SINDACO POTRÀ ORDINARE LA RIMOZIONE D'UFFICIO A LORO SPESE.

AGLI EDIFICI È IMPOSTA LA SERVITÙ DI APPOSIZIONE DEI NUMERI CIVICI E DELLE TARGHE INDICANTI IL NOME DELLE VIE O DELLE PIAZZE. L'APPOSIZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI NUMERI CIVICI E DELLE TARGHE STRADALI, SONO A CARICO DEL COMUNE.



I PROPRIETARI DEI FABBRICATI SU CUI SONO APPOSTI NUMERI CIVICI O TARGHE, SONO TENUTI AL LORO RIPRISTINO QUANDO SIANO DISTRUTTI O DANNEGGIATI PER FATTI AD ESSI IMPUTABILI.

NEGLI EDIFICI SULLA CUI COPERTURA SIANO INSTALLATE O DEBBANO INSTALLARSI PIÙ ANTENNE O RADIO O TELEVISIONE, IL SINDACO HA LA FACOLTÀ DI PRESCRIVERE UN'UNICA ANTENNA CENTRALIZZATA.

TUTTO QUANTO COSTITUISCA O COMPLETI LA DECORAZIONE ARCHITETTONICA DEI FABBRICATI, I FRAMMENTI ANTICHI, LE LAPIDI, GLI STEMMI, LE MOSTRE, I GRAFFITI O QUALSIASI ALTRA OPERA DI CARATTERE ORNAMENTALE O CHE ABBAIA FORMA O INTERESSE STORICO, NON POTRÀ ESSERE ASPORTATO, SPOSTATO O COMUNQUE MODIFICATO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE E, NEI CASI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, DELLA SOVRINTENDENZA AI MONUMENTI.

NEL CASO DI DEMOLIZIONE O TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI, IL SINDACO POTRÀ PRESCRIVERE CHE GLI OGGETTI SUMMENZIONATI, ANCHE SE DI PROPRIETÀ PRIVATA, SIANO CONVENIENTEMENTE COLLOCATI NEL NUOVO EDIFICIO O IN LUOGHI PROSSIMI O CONSERVATI IN RACCOLTE APERTE AL PUBBLICO. IL COMUNE, A SUE CURE E SPESE, POTRÀ EFFETTUARE TUTTI I RILIEVI O CALCHI CHE RITENGA OPPORTUNO NELL'INTERESSE DELLA CULTURA PUBBLICA.

CAPO II°

NORME IGIENICHE

ART.28 - SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI-

NEGLI SPAZI INTERNI DEFINITI ALL'ART.23/15

COME "PATIO", POSSONO AFFACCIARSI AMBIENTI DI QUALUNQUE DESTINAZIONE.

NEGLI SPAZI INTERNI DEFINITI DALL'ART.23/15 COME "CORTILE", POSSONO AFFACCIARSI DISINPEGNI VERTICALI ED ORIZZONTALI, DEPOSITI, LOCALI IGIENICI E CUCINE, CON ESCLUSIONE DEGLI AMBIENTI PER ABITAZIONE, UFFICIO, LAVORO, INSEGNAMENTO, RICRAZIONE, CURA.

NON SONO CONSENTITI NEI CORTILI COSTRUZIONI PARZIALI, MA SOLO LA TOTALE COPERTURA OVE SIANO RISPETTATI I LIMITI DI DENSITÀ FONDIARIA E DI VOLUME PRESCRITTI, L'USO DI PARCHEGGIO COPERTO O AUTORIMESSA IN CORTILE, È CONSENTITO OVE INTERVENGA IL NULLAOSTA DELL'AUTORITÀ SANIATARIA E DEI VIGILI DEL FUOCO. NON SONO CONSENTITI MURI DI RECINZIONE DI ZONE DEL CORTILE, SE NON COMPLETAMENTE TRAFORATI O TRASLUCIDI E PER L'ALTEZZA DEL SOLO PIANO TERRENO.

NEGLI SPAZI INTERNI DEFINITI ALL'ART.23/15 COME "CHIOSTRINA", POSSONO AFFACCIARSI SOLAMENTE DISIMPEGNI VERTICALI ED ORIZZONTALI, LOCALI IGIENICI E CUCININI.

SALVO CHE NELLE CHIOSTRINE, SONO AMMESSE PARZIALI SISTEMAZIONI A GIARDINO, TUTTE LE RIMANENTI SUPERFICI DOVRANNO ESSERE REGOLARMENTE PAVIMENTATE, ASSICURANDO IN OGNI CASO LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE MEDIANTE OPPORTUNE PENDENZE E FOGNOLI SIFONATI.

ART.29 - USO DEI DISTACCHI FRA FABBRICATI -

I DISTACCHI ESISTENTI TRA FABBRICATI POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLTANTO PER GIARDINI, PARCHEGGI O RAMPE DI ACCESSO A PARCHEGGI, IN OGNI CASO





DEVE ESSERE PREVISTA UNA EFFICIENTE PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DALL'UMIDITÀ DEL TERRENO ED UN ADEGUATO SMALTIMENTO DELLE ACQUE.

ART. 30 - CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE LURIDE. -

NON È CONSENTITA LA COSTRUZIONE DI POZZI NERI OD IMPIANTI DI FOGNE PERDENTI.

I POZZI NERI DOVRANNO ESSERE DEL TIPO NON PERDENTE, COSTRUITO CON PARETI FONDO E SOLETTA SUPERIORE IN GETTO DI STRUZZO DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 20. LE PARETI ED IL FONDO, ALL'INTERNO, DOVRANNO ESSERE INTONACATE, ONDE GARANTIRE LA TENUTA AI LIQUAMI.

LA SOLETTA DI COPERTURA DOVRÀ ESSERE RICOPERTA CON ALMENO CM.30 DI TERRA ED ESSERE DOTATA DI OPPORTUNO PASSO D'UOMO E SFIATATOIO.

LA CAPIENZA DEL POZZO DOVRÀ DETERMINARSI TENENDO CONTO DI UN INTERVALLO DI SVUOTAMENTO MINIMO DI 60 GIORNI ED UNA DOTAZIONE GIORNALIERA PER PERSONA DI LT. 50. LE DIMENSIONI DEL POZZO POTRANNO ESSERE RIDOTTE, QUALORA IL PROPRIETARIO DIMOSTRI LA EFFETTIVA CARENZA DI AREASCOPERTA NEL SUO LOTTO.

PRIMA DEL GETTO DELLA SOLETTA DI COPERTURA IL PROPRIETARIO È TENUTO AD AVVERTIRE LE AUTORITÀ COMUNALI, CHE EFFETTUERANNO TEMPESTIVAMENTE UN SOPRALLUOGO PER VERIFICARE LA REGOLARITÀ D'ESECUZIONE DEL POZZO.

ART.32 - FORNI, FOCOLAI, CAMINI, CONDOTTI DI CALORE, CANNE FUMARIE -

IL NULLAOSTA DEI VIGILI DEL FUOCO È INDISPENSABILE PER LA CONCESSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ABITABILITÀ DI CUI ALL'ART.21 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, OGNI QUALVOLTA UN EDIFICIO CONTENGA IMPIANTI DI USO ARTIGIANALE OD INDUSTRIALE,

OPPURE DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO DI QUALSIASI TIPO, SALVO CHE CON FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE ELETTRICO.

GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEVONO ALTRESÌ OTTEMPERARE ALLE LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI.

TANTO GLI IMPIANTI COLLETTIVI CHE QUELLI SINGOLI DI RISCALDAMENTO, NONCHÈ GLI SCALDABAGNI A GAS, LE STUFE A GAS, LE CUCINE, I FOCOLAI ED I CAMINI, DEVONO ESSERE MUNITE DI CANNE FUMARIE INDIPENDENTI, PROLUNGATE PER ALMENO MT. 1,00 AL DI SOPRA DEL TETTO O DELLA TERRAZZA. LA FUORIUSCITA DI FUMI DEVE VERIFICARSI A NON MENO DI 10,00 METRI DA QUALSIASI FINESTRA A QUOTA UGUALE O SUPERIORE.

LE CANNE FUMARIE NON POSSONO ESSERE ESTERNE ALLE MURATURE O TAMPONATURE SE NON COSTITUENTI UNA SODDISFACENTE SOLUZIONE ARCHITETTONICA, NÈ POSSONO ESSERE CONTENUTE IN PARETI INTERNE CONFINANTI CON STANZE DI ABITAZIONE. I CAMINI DEGLI IMPIANTI ARTIGIANI O INDUSTRIALI DEVONO ESSERE MUNITI DI APPARECCHIATURE FUNIVORE, RICONOSCIUTE DALL'UFFICIALE SANITARIO IDONEE AD EVITARE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, NONCHÈ DAI VIGILI DEL FUOCO PER QUANTO DI LORO COMPETENZA.

ART.33 - PIANI INTERRATI-

I PIANI RISULTANTI A SISTEMAZIONE REALIZZATA TOTALMENTE AL DI SOTTO DEL LIVELLO DELLE AREE CIRCOSTANTI DEL FABBRICATO NON POSSONO ESSERE ADIBITI AD ABITAZIONE, UFFICIO O QUALSIASI ALTRO USO CHE COMPORTI LA PERMENENZA ANCHE SOLO DIURNA DI ABITANTI, FATTA ECCEZIONE PER GLI ADDETTI A MAGAZZINI O AD AUTORIMESSE. PER I LOCALI DA ADIBIRE AD AUTORIMESSA E/O AD IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, ARIA CONDIZIONATA E SIMILI, DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE NORME SPECIFICHE VIGENTI.

SE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE DI SCARICO DEL FABBRICATO NON AVVIENE A QUOTA INFERIORE A QUELLO DEI PIANI INTERRATI,

DOVRÀ ESSERE INSTALLATO UN SISTEMA DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE STESSE, TALE DA EVITARE UN QUALSIASI INCOVENIENTE DI CARATTERE IGIENICO.

DOVRÀ ESSERE ASSICURATO, ANCHE CON MEZZI ARTIFICIALI, UN SUFFICIENTE RICAMBIO D'ARIA IN OGNI AMBIENTE.

ART. 34 - PIANI SEMINTERRATI -

I PIANI RISULTANO A SISTEMAZIONE REALIZZATA, PARZIALMENTE AL DI SOTTO DEL LIVELLO DELLE AREE CIRCOSTANTI IL FABBRICATO, POSSONO ESSERE ADIBITI AD ABITAZIONE, UFFICI ETC., SOLTANTO SE IN NESSUN PUNTO IL PAVIMENTO DI OGNI LOCALE È A QUOTA INFERIORE AD UN METRO RISPETTO ALLA QUOTA PIÙ ALTA DELLA SISTEMAZIONE ESTERNA E L'ALTEZZA UTILE NETTA È DD ALMENO METRI 3,00 SALVO LE MAGGIORI ALTEZZE PRECRITTE PER PARTICOLARI DESTINAZIONI D'USO.

IL DEFLUSSO DELLE ACQUE ESTERNE DEVE AVVENIRE AD UNA QUOTA INFERIORE A QUELLA DEL PAVIMENTO.

ART. 35 - PIANI TERRENI -

I PIANI TERRENI, SE ADIBITI AD ABITAZIONE O UFFICI E SE PRIVI DI SOTTOSTANTE PIANO SEMINTERRATO, DEVONO ESSERE RIALZATI DI ALMENO 30 CM. DAL LIVELLO DELLE AREE CIRCOSTANTI IL FABBRICATO A SISTEMAZIONE AVVENUTA ED AVERE IL PAVIMENTO IMPERMEABILIZZATO CON MATERIALI RICONOSCIUTI IDONEI DALL'UFFICIALE SANITARIO. LA LORO ALTEZZA UTILE AD OFFICINA, LABORATORI, NEGOZI, BAR, RISTORANTI O LUOGHI DI RIUNIONE ED USO PUBBLICO, DEVONO AVERE ALTEZZA UTILE NETTA NON INFERIORE A MT. 3,20 SALVO DIVERSE PRESCRIZIONI DI NORME SPECIFICHE. È AMMESSA LA CONTROSOFFITTATURA DEL TIPO APERTO MA CHE PERMETTA LA CIRCOLAZIONE DELL'AREA FINO AL SOFFITTO VERO E PROPRIO.

ART. 36- PIANI SUPERIORI -

I PIANI AL DI SOPRA DI QUELLO TERRENO E SOTTOTETTO POSSONO ESSERE ADIBITI AD ABITAZIONE OD UFFICI SE L'ALTEZZA

MEDIA UTILE È DI MT.2,70 E QUELLA MINIMA NON INFERIORE A MT.1,80.

NEI PIANI SOTTOTETTO I SOLAI DI COPERTURA DOVRANNO AVER SPESSORE NON INFERIORE A CM.30 ED ESSERE OPPORTUNAMENTE COIBENTATI.

ART.37 - NORME COMUNI A TUTTI I PIANI ABITABILI -

IN TUTTI I PIANI ABITABILI LA SUPERFICIE DELLE FINESTRE DOVRÀ ESSERE ALMENO PARI AD 1/8 DI QUELLA UTILE DEL VANO CON UN MINIMO DI MQ.0,80. ALMENO LA METÀ DELLA SUPERFICIE DELLE FINESTRE DEVE ESSERE APRIBILE.

LE CUCINE NON DEVONO AVERE SUPERFICIE INFERIORE A MQ.5,00 ED I VANI ABITABILI NON INFERIORI A MQ.9,00.

NEGLI EDIFICI DESTINATI AD ABITAZIONE COLLETTIVA, SONO CONSENTITI L'ACCESSO DIRETTO AI LOCALI IGIENICI DALLE CAMERE DA LETTO E L'AREAZIONE ARTIFICIALE DEI MEDESIMI.

ART.38 - FABBRICATI IN ZONA RURALE -

I FABBRICATI IN ZONA RURALE DEVONO RISPETTARE LE NORME IGIENICHE DETTATE AI PRECEDENTI ARTICOLI ED ESSERE CONFORMI ALLE NORME CONTENUTE DALLE LEGGI VIGENTI PER QUANTO SI RIFERISCE AGLI ACCESSORI COME RICOVERO PER ANIMALI, FIENILI, POZZI, CONCIMAIE, FOSSE SETTICHE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE.

IN OGNI CASO I POZZI DEVONO ESSERE POSTI A MONTE DELLE ABITAZIONI E LE FOSSE SETTICHE A VALLE, ASSIEME ALLA CONCIMAIA ED AL RICOVERO PER ANIMALI.

LE DISTANZE MINIME DELL'ABITAZIONE RURALE DAI FABBRICATI ADIBITI A STALLE E SIMILI È DI MT.10,00. LA DICHIARAZIONE DI ABITABILITÀ O AGIBILITÀ, PUÒ ESSERE SUBORDINATA ALL'ESECUZIONE DI EVENTUALI MIGLIORIE DELLE CONDIZIONI IGIENICHE E DI SICUREZZA INDICATE DALL'UFFICIALE SANITARIO O DAI VIGILI DEL FUOCO.

ART. 39 - MIGLIORIE IGIENICHE AI FABBRICATI ESISTENTI -

NEI FABBRICATI ESISTENTI, ENTRO UN CONGRUO PERIODO DI TEMPO (1), DEVONO ESSERE APPORTATE LE MIGLIORIE MINIME INDISPENSABILI AD ASSICURARE L'IGIENE. TALI MIGLIORIE COMPREDONO ALMENO L'ELIMINAZIONE DI LOCALI IGIENICI ESTERNI ALLE ABITAZIONI E LA DOTAZIONE, PER OGNI UNICA ABITAZIONE, DI UN LOCALE IGIENICO INTERNO ED AREATO SECONDO LE NORME DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI.

LA DOVE CIÒ NON SIA POSSIBILE PER RAGIONI OBIETTIVE, SARÀ CONSENTITA LA CREAZIONE DI BAGNI CIECHI, PURCHÈ DOTATI DI IDONEO IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA CHE GARANTISCA UN SUFFICIENTE ED IMMEDIATO RICAMBIO DELL'AREA.

L'UFFICIALE SANITARIO, AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI, PUÒ DICHIARARE INABILI QUELLE UNITÀ DI ABITAZIONE CHE, OBIETTIVAMENTE, NON RAGGIUNGONO UN LIVELLO IGIENICO ACCETTABILE

PER SALVAGUARDARE L'ABITABILITÀ DEI VECCHI FABBRICATI SPROVVISTI DI SERVIZI IGIENICI ADEGUATI, SARÀ CONSENTITO REALIZZARE QUESTI ULTIMI ANCHE IN ECCEDEZZA AL VOLUME EDIFICABILE NEL LOTTO, PURCHÈ NELLA MISURA STRETTAMENTE NECESSARIA.

(1) DALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.



CAPO III°

NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

ART.40 - MANUTENZIONE DELLE AREE -

TUTTE LE AREE DESTINATE ALL'EDIFICAZIONE ED AI SERVIZI DELLO STRUMENTO URBANISTICO E NON ANCORA UTILIZZATE, E QUELLE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI, DEVONO ESSERE MANTENUTE IN CONDIZIONI TALI DA ASSICURARE L'IGIENE E LA SICUREZZA PUBBLICA.

IL SINDACO POTRÀ AMANARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE IL RISPETTO DI TALI CONDIZIONI, PENA L'ESECUZIONE D'UFFICIO A SPESA DEL PROPRIETARIO INADEMPIENTE.

ART.41 - DEPOSITI SU AREE SCOPERTE -

I DEPOSITI DI MATERIALI SU AREE SCOPERTE, SONO AMMESSI SOLTANTO PREVIA AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.17. L'AUTORIZZAZIONE SPECIFICHERÀ LE OPERE CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE PER ASSICURARE L'IGIENE, IL DECORO E LA SICUREZZA PUBBLICA.

IN CASO DI DEPOSITI ESEGUITI SENZA AUTORIZZAZIONE, IL SINDACO POTRÀ ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI AL RISPETTO DI TALI CONDIZIONI, PENA L'ESECUZIONE D'UFFICIO A SPESE DEL PROPRIETARIO INADEMPIENTE.

CAPO IV°

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART.42 - STABILITÀ E SICUREZZA DELLE NUOVE COSTRUZIONI -

PER OGNI COSTRUZIONE DOVRANNO ESSERE OSSERVATE LE NORME E PRESCRIZIONI FISSATE DALLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA DI STABILITÀ DELLE FONDAZIONI E DELLE COSTRUZIONI.

ART.43 - STABILITÀ E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI -

I PROPRIETARI DEGLI EDIFICI HANNO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE DI ESSI IN MODO CHE TUTTE LE LORO PARTI

MANTENGANO COSTANTEMENTE I REQUISITI DI STABILITÀ E SICUREZZA DELLE NORME VIGENTI.

QUANDO UN EDIFICIO O PARTE DI ESSO MINACCI ROVINA DALLA QUALE PUÒ DERIVARE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, IL SINDACO, SENTITO IL TECNICO COMUNALE, POTRÀ INGIUNGERE LA PRONTA RIPARAZIONE O LA DEMOLIZIONE DELLE PARTI PERICOLANTI, FISSANDO LE MODALITÀ DEL LAVORO DA ESEGUIRE E ASSEGNANDO UN TERMINE PRECISO PER L'ESECUZIONE DI QUANTO NECESSARIO, SOTTO PENA DELL'ESECUZIONE D'UFFICIO A SPESE DEL PROPRIETARIO O DEI PROPRIETARI INADEMPIENTI.

LA MANUTENZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA, ANCHE SE DISTINATA A STRADE, PIAZZE O SPAZI DI USO PUBBLICO, È A CARICO DEI PROPRIETARI FINO A QUANDO NON SIANO STATE PERFEZIONATE LE PRATICHE DI ESPROPRIO, CESSIONE OD ACQUISIZIONE

CAPO V°

USO DI SUOLO, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI

ART. 44 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZI O SUOLO PUBBLICO-

E' VIETATO ESEGUIRE SCAVI O ROMPERE IL PAVIMENTO DI STRADE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO TRANSITO, QUALUNQUE SIA LA RAGIONE, SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO, IN CUI SIANO INDICATE LE NORME DA OSSERVARSI NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI, COMPRESI QUELLI DI RIPRISTINO.

IL RILASCIO DI DETTA AUTORIZZAZIONE È SUBORDINATO AL PAGAMENTO DELLA RELATIVA TASSA ED AL VERSAMENTO DEL DEPOSITO DI GARANZIA PRESSO LA TESORERIA DEL COMUNE E SUL QUALE (VERSAMENTO) IL COMUNE AVRÀ PIENA FACOLTÀ DI RIVALERSI PER EVENTUALI PENALI.

IL SINDACO, SENTITA LA COMMISSIONE EDILIZIA, POTRÀ CONCEDERE L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO O SOTTOSUOLO STRADALE CON IMPIANTI PER SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO O CON CANALIZZAZIONE IDRICHE, ELETTRICHE ETC., OLTRE CHE CON CHIOSCHI IL CUI PROGETTO DOVRÀ RISPETTARE LE NORME DETTATE DAL TITOLO



I°, CAPO III°.

IL CONCESSIONARIO, IN TAL CASO, OLTRE AL PAGAMENTO DELLA TASSA PRESCRITTA PER L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, È TENUTO AD OSSERVARE SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ, TUTTE LE NECESSARIE CAUTELE PERCHÈ IL SUOLO STESSO NON SUBISCA DANNEGGIAMENTI E PERCHÈ NON SIA IN ALCUN MODO INTRALCIATO O RESO PERICOLOSO IL PUBBLICO TRANSITO.

PER LA NORME NON PREVISTE NEL PRESENTE ARTICOLO SI FA RICHIAMO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

ART.45- RINVENIMENTI E SCOPERTE -

FERME RESTANDO LE PRESCRIZIONI DELLE VIGENTI LEGGI SU L'OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ COMPETENTE DA PARTE DI CHIUNQUE COMPIA SCOPERTE DI PRESUMIBILE INTERESSE PALEONTOLOGICO, STORICO-ARTISTICO O ARCHEOLOGICO, IL DIRETTORE E L'ASSUNTORE DEI LAVORI, SONO TENUTI A SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL SINDACO I RITROVAMENTI AVENTI PRESUMIBILE INTERESSE PUBBLICO CHE DOVESSERO VERIFICARSI NEL CORSO DEI LAVORI DI QUALUNQUE GENERE.

LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SI APPLICANO ANCHE NEL CASO DI REPERIMENTO DI OSSA UMANE.

LE PERSONE DI CUI AL PRIMO COMMA SONO TENUTE AD OSSERVARE E FARE OSSERVARE TUTTI QUEI PROVVEDIMENTI CHE IL SINDACO RITENESSE OPPORTUNI, IN ATTESA DELLE DEFINITIVE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI.

ART. 46 - USO DI SCARICHI E DI ACQUE PUBBLICHE -

I LUOGHI PER GLI SCARICHI PUBBLICI SONO STABILITI DAL SINDACO, SENTITI IL TECNICO COMUNALE E L'UFFICIALE SANITARIO E DI ESSI È DATA INDICAZIONE NELLA CONCESSIONE DI CUI ALL'ART.6/C.

I MATERIALI SCARICATI DOVRANNO ESSERE SISTEMATI E



SPIANATI SECONDO LE INDICAZIONI DEL TECNICO COMUNALE E COMUNQUE IN MANIERA CHE A LAVORO FINITO NON RESTINO CAVITÀ OD INEGUAGLIANZE CHE DETERMININO IL RISTAGNO DELLE ACQUE.

E' VIETATO, SENZA SPECIALE NULLA-OSTA DEL COMUNE, SERVIRSI DELL'ACQUA DEFLUENTE DA FONTANE PUBBLICHE O CORRENTI IN FOSSI E CANALI PUBBLICI, NONCHÈ DEVIARE, IMPEDIRE O COMUNQUE INTRALCIARE IL CORSO NORMALE DI QUESTI ULTIMI, PER ESEGUIRE LAVORI DI QUALUNQUE GENERE.

CAPO VI°

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

ART.47- SEGNALAZIONE, RECINZIONE, ILLUMINAZIONE DI LAVORI IN CORSO-

IN TUTTI I CANTIERI DI LAVORO, DEVE ESSERE AFFISSA IN VISTA DEL PUBBLICO, UNA TABELLA CHIARAMENTE LEGGIBILE IN CUI SIANO INDICATI:

A) NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO COMMITTENTE ED EVENTUALMENTE L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INTERESSATA AI LAVORI;

B) NOME, COGNOME E TITOLO PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE DEI LAVORI;

C) DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA ASSUNTRICE DEI LAVORI O INDICAZIONE CHE I LAVORI SONO ESIGUITI IN ECONOMIA DIRETTA;

D) NOME, COGNOME E QUALIFICA DELL'ASSISTENTE;

OGNI CANTIERE DOVRÀ ESSERE OPPORTUNAMENTE RECINTATO E DOTATO DI RAZIONALE LATRINA PROVVISORIA.

LE RECINZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE IN OGNI ANGOLO DI LANTERNE ROSSE, FACILMENTE VISIBILI A MEDIA DISTANZA, MANTENUTE ACCESE A CURA DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE DURANTE L'INTERO ORARIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE ED AVERE PORTE APRIBILI VERSO L'INTERNO MUNITE DI SERRATURE E CATENACI CHE NE ASSICURINO LA CHIUSURA NELLE ORE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI.



IL SINDACO POTRÀ CONSENTIRE L'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DELLE RECINZIONI QUANDO:

- A) SI TRATTI DI LAVORI DI BREVE ENTITÀ E DURATA;
- B) SI TRATTI DI LAVORI ESCLUSIVAMENTE INTERNI;
- C) SI TRATTI DI TINTEGGIATURE DI PROSPETTI, BREVI OPERE DI RESTAURO ESTERNE, RIPULITURA DI TETTI;
- D) OSTINO RAGIONI DI PUBBLICO TRANSITO;

SALVO NEL CASO DI CUI AL PUNTO B), TUTTAVIA, DOVRANNO ESSERE DISPOSTE NELLA VIA SOTTOSTANTE O ADIACENTE, IDONEE SEGNALAZIONI LUMINOSE O DI ALTRO TIPO CHE AVVERTANO I PASSANTI DEL PERICOLO. IL PRIMO PONTE DI SERVIZIO NON POTRÀ ESSERE COSTRUITO AD ALTEZZA INFERIORE A MT.2,50 DAL SUOLO, MISURATO NEL PUNTO PIÙ BASSO DELL'ARMATURA DEL PONTE STESSO, IL QUALE DOVRÀ ESSERE COSTRUITO IN MODO DA COSTITUIRE SICURO RIPARO PER LO SPAZIO SOTTOSTANTE.

ART. 48 - PONTI E SCALE DI SERVIZIO -

I PONTI, I CAVALLETTI, LE SCALE DI SERVIZIO E LE INCASTELLATURE DEBBONO ESSERE POSTE IN OPERA CON LE MIGLIORI REGOLE D'ARTE, IN MODO DA PREVENIRE QUALSIASI PERICOLO SIA PER GLI OPERAI CHE PER I TERZI.

LE FUNI DELLE MACCHINE ADIBITE AL SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI DEVONO ESSERE MUNITE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA CHE IMPEDISANO LA CADUTA DEI MATERIALI E DEI RECIPIENTI CHE LI CONTENGONO. E' VIETATO COSTRUIRE PONTI A SBALZO SUL SUOLO PUBBLICO SENZA PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE COMUNALE.

IN CASO DI CATTIVA COSTRUZIONE DI UN PONTE O DI INSUFFICIENTE CAUTELA NELLA POSA DI ASSI A SBALZO, SENTITO IL TECNICO COMUNALE, IL SINDACO POTRÀ ORDINARE L'IMMEDIATO SGOMBERO DEL PONTE E LA RIMOZIONE DEGLI ASSI RITENUTI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, INDIPENDENTEMENTE DALLA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI AVENTI CAUSA.



ART.49 - SCARICO DEI MATERIALI, DEMOLIZIONE, PULIZIA DELLE STRADE
ADIACENTI AI CANTIERI.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO GETTARE IN STRADA, TANTO DAI PONTI DI SERVIZIO CHE DAI TETTI O DALL'INTERNO DELLE CASE, MATERIALI DI QUALSIASI GENERE.

DURANTE I LAVORI, SPECIE SE DI DEMOLIZIONE, DOVRÀ ESSERE EVITATO L'ECESSIVO SOLLEVAMENTO DI POLVERE MEDIANTE OPPORTUNE BAGNATURE. IL RESPONSABILE DEL CANTIERE DEVE PROVVEDERE AD ASSICURARE IL COSTANTE MANTENIMENTO DELLA NETTEZZA NELLA PUBBLICA VIA PER TUTTA L'ESTENSIONE DELLA COSTRUZIONE E NELLE IMMEDIATE VICINANZE.

IL TRASPORTO DEI MATERIALI UTILI O DI RIFIUTO DOVRÀ ESSERE FATTO IL MODO DA EVITARE OGNI DEPOSITO AD ACCATTASTAMENTO LUNGO LE STRADE INTERNE DELL'ABITATO, SALVO SPECIALE AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO E QUALORA NON INTRALCI IL PUBBLICO TRANSITO. QUALORA SI VERIFICHINO INTRALCIO, IL RESPONSABILE DEL CANTIERE È TENUTO A PROVVEDERE ALL'IMMEDIATA RIMOZIONE DEI MATERIALI DEPOSITATI SULLA STRADA PUBBLICA.

ART.50 - RESPONSABILITÀ DEGLI ESECUTORI D'OPERA -

L'ASSUNTORE DEI LAVORI, O SE I LAVORI SONO CONDOTTI IN ECONOMIA IL PROPRIETARIO, DEVONO ADOTTARE, SOTTO LA LORO PIENA ED ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ, TUTTI QUEI MEZZI, PROVVEDIMENTI OD ACCORGIMENTI NECESSARI PER EVITARE PERICOLO DI QUALSIASI GENERE CHE POSSANO PROVENIRE DALL'ESECUZIONE DELLE OPERE.

IL SINDACO POTRÀ FAR CONTROLLARE, DA FUNZIONARI ED AGENTI, L'IDONEITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI CUI SOPRA E, OVE LO RITENGA OPPORTUNO, ORDINARE MAGGIORI CAUTELE SENZA CHE NE DERIVI IN ALCUN MODO UNA ATTENUAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART.51 - RIMOZIONE DELLE RECINZIONI -

IMMEDIATAMENTE DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI IL COSTRUTTORE, O PROPRIETARIO SE I LAVORI SONO CONDOTTI IN ECONOMIA, DEVE PROVVEDERE ALLA RIMOZIONE DEI PONTI, BARRIERE O RECINZIONI POSTI PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI STESSI, RESTITUENDO ALLA CIRCOLAZIONE IL SUOLO PUBBLICO, LIBERO DA OGNI INGOMBRO O INPEDIMENTO.

IN OGNI CASO, TRASCORSO UN MESE DALL'ULTIMAZIONE DELLE OPERE, DEVE CESSARE OGNI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON MATERIALI, PONTI E PUNTELLATURE.

IN CASI DI INADEMPIENZE IL SINDACO POTRÀ ORDINARE L'ESECUZIONE D'UFFICIO A TUTTE SPESE DEL PROPRIETARIO E SALVE LE SANZIONI PREVISTE DALLE NORME VIGENTI.

ART.52 - NORME PER LA TUTELA CONTRO L'INQUINAMENTO -

PER QUANTO RIGUARDA L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SI RICHIAMA LA NORMATIVA DELLA L. 13.07.1966 N.615 E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE APPROVATO CON D.P.R. 15.04.1971 N.322. PER QUANTO RIGUARDA IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA, OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NELL'ART.10 DEL PRESENTE REGOLAMENTO DOVRÀ ESSERE ESIBITA ALTRESÌ QUELLA PREVISTA DALL'ART.5 DEL R.TO APPROVATO CON D.P.R.15.04.1971 N.319. GLI SCARICHI FOGNARI IN PARTICOLARE VERRANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE CHE NE STUDIERÀ GLI ACCORGIMENTI TECNICI E LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE E DI QUELLA PARTICOLARE DELLA REGIONE.

IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA RIMANE SUBORDINATO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ALLA PRESENTAZIONE DI REGOLARE DENUNCIA SECONDO COME PREVISTO NELLA LEGGE N.319 E CHE LA MEDESIMA SIA STATA ACCETTATA DALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMPETENTE, IN RELAZIONE ALLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO ADOTTATI, AL RISPETTO DEI CRITERI GENERALI PER UN CORRETTO USO DELL'ACQUA, DI CUI ALL'ART.2 PUNTO



D DELLA CITATA LEGGE 319 E DELLO STATO DI ACCETTABILITÀ
DEGLI SCARICHI NELLA PUBBLICA FOGNATURA.

ART.53 - NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO PER
USI TERMICI DEGLI EDIFICI-

PER QUANTO RIGUARDA LA NORMATIVA INERENTE IL CONTENIMENTO
DEI CONSUMI ENERGETICI SI FA RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA
DELLA LEGGE 3.04.1976 N.373 E DEL D.P.R. 28.06.1977 N.1052.
NEL CASO DI PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA,
PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI IN CUI SIAMO PREVISTI
INPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE DESTINATO AL RISCALDAMENTO
DEGLI AMBIENTI, DEVONO ESSERE OPPORUNAMENTE COIBENTATI
SECONDO LE MODALITÀ PRESCRITTE DAL REG.TO APPROVATO CON
D.P.R. 28.06.1977 N.1052. NELLA RELAZIONE TECNICA ANNESSA
ALLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER LA CONCESSIONE, DOVRÀ
DARSI DIMOSTRAZIONE CHE LE CARATTERISTICHE DELL'ISOLAMENTO
TERMICO SIANO COMPRESI NEI LIMITI INDICATI CON APPOSITO
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIANATO
ETC. COME RICHIAMATO ALL'ART.15 DELLA STESSA LEGGE 319.
NEL CASO DI RICHIESTA DI CONCESSIONE DI RISTRUTTURAZIONE
DI EDIFICI PREESISTENTI, LE DETTE NORMATIVE VANNO OSSERVATE
ALLORCHÈ SIA ACCERTATO IN SEDE DI ESAME DALLA RICHIESTA
DI CONCESSIONE DALLA COMMISSIONE EDILIZIA LA SUSSISTENZA
DELLE CONDIZIONI TECNICHE PER LA APPLICAZIONE.
RESTA IN OGNI CASO INDISPENSABILE CHE PRIMA DI DARE INIZIO
AI LAVORI, IL RICHIEDENTE LA CONCESSIONE DOVRÀ DEPOSITARE
IN COMUNE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA IDONEA A DIMOSTRARE
LA RISPONDEZA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DI ISOLAMENTO
TERMICO ALLE NORME DELLE CITATE NORMATIVE.



TITOLO IV°
SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE



ART. 54 - SANZIONI -

PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SALVO PENE SPECIALI CHE FOSSERO STABILITE DA ALTRE LEGGI O REGOLAMENTI, SI PROVVEDERÀ CON L'OSSERVANZA DELLE NORMATIVE STABILITE DALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA.

SE LA VIOLAZIONE SI RIFERISCE AD OCCUPAZIONE DI SUOLO O SPAZIO PUBBLICO OVVERO AD ESECUZIONE DI LAVORI VIETATI O PER I QUALI SAREBBE OCCORSA AUTORIZZAZIONE COMUNALE, L'INTIMAZIONE DEL SINDACO COMPORTA L'OBBLIGO PER IL CONTRAVVENTORE DI CESSARE IMMEDIATAMENTE L'OCCUPAZIONE, DI DESISTERE DAGLI ATTI VIETATI DEMOLENDO I LAVORI E RIMUOVERE GLI OGGETTI E I MATERIALI NONCHÈ DI PROVVEDERE ALL'IMMEDIATO RIPRISTINO DELLO STATU QUO ANTE, RESTANDO RESPONSABILE PIENAMENTE DEI DANNI NON ELIMINABILI.

SE LA VIOLAZIONE CONSISTE NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL MANCATO ADEMPIMENTO DI ATTI OBBLIGATORI, L'INTIMAZIONE DEL SINDACO COMPORTA L'OBBLIGO DELL'ESECUZIONE PER IL CONTRAVVENTORE.

IN OGNI CASO DI INADEMPIENZA IL SINDACO PUÒ DISPORRE LA DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI E LA SOSPENSIONE DEI SERVIZI PRESTATI DAL COMUNE AL CONTRAVVENTORE, E PUÒ INOLTRE DEFERIRE I TECNICI RESPONSABILI AI RISPETTIVI CONSIGLI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI.

ART. 55 - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI -

LA RIMOZIONE DI STRUTTURE SPORGENTI SUL SUOLO PUBBLICO, QUALI GRADINI ESTERNI, PARACARRI, LATRINE, GRONDAIE, TETTOIE, SOPRAPASSAGGI, IMPOSTE O FINESTRE APERTE ALL'ESTERNO, DEVE ESSERE PRESCRITTA, OVE ASSOLUTAMENTE URGENTE ED INDEFFERIBILE, IN OCCASIONE DI NOTEVOLI RESTAURI E TRASFORMAZIONI DEGLI EDIFICI O DELLE PARTI IN QUESTIONE.


ART.56 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

TUTTI I LAVORI DI QUALSIASI GENERE NON ANCORA INIZIATI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SONO SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI IN ESSO DETTATE.

I LAVORI GIÀ INIZIATI IN BASE AD AUTORIZZAZIONI PRECEDENTEMENTE OTTENUTE POTRANNO ESSERE ULTIMATI ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLE LEGGI VIGENTI E DOVRANNO UNIFORMARSI ALLE NORME PRESENTI IN QUANTO APPLICABILI.

ENTRO TRE ANNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, POSSONO ESSERE RIVISTE, MODIFICATE ED EVENTUALMENTE REVOCATE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'ACCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO, IN CONTRASTO CON LE PRESENTI DISPOSIZIONI.





REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- ART. 1 - CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.
- ART. 2 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI GENERALI.
- ART. 3 - ATTRIBUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.
- ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.
- ART. 5 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.
- ART. 6 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE.
- ART. 7 - LAVORI ESEGUIBILI SENZA CONCESSIONE.
- ART. 8 - LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA.
- ART. 9 - DOMANDA DI CONCESSIONE.
- ART 10 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA-PROGETTO E ALLEGATI.
- ART 11 - ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEI PROGETTI.
- ART 12 - LA CONCESSIONE.
- ART 13 - VALIDITA' DELLA CONCESSIONE.
- ART 14 - DURATA DELLA CONCESSIONE - ONERI -
- ART 15 - CONCESSIONI IN DEROGA.
- ART 16 - RESPONSABILITA'.
- ART 17 - AUTORIZZAZIONI - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.
- ART 18 - LOTTIZZAZIONE.
- ART 19 - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE -INIZIO DEI LAVORI.
- ART 20 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI - VIGILANZA.
- ART 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DICHIARAZIONE DI ABITABILITA'.
- ART 22 - INDICI E PARAMETRI.
- ART 23 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI. L'INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE.
- 2.3.4.5. ATTREZZATURE -
- 6 DESTINAZIONE D'USO.
- 7 INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA.
- 8 INDICE DI COPERTURA.
- 9 ALTEZZA.
- 10 VOLUME.
- 11 NUMERO DEL PIANO.
- 12 DISTACCO FRA GLI EDIFICI.
- 13 DISTACCO DEI CONFINI.
- 14 ACCESSORI

- 15 SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI: (PATTO - CORTILE - CHIOSTRINA.
- ART. 24 - ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO. - CAMPIONATURA.
- ART. 25 - ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI.
- ART. 26 - AGGETTI E SPORGENZE.
- ART. 26 bis - RECINZIONI.
- ART. 27 - ARREDO URBANO.
- ART. 28 - SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI.
- ART. 29 - USO DEI DISTACCHI FRA FABBRICATI.
- ART. 30 - CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE LURIDE.
- ART. 32 - FORNI, FOCOLAI, CAMINI, CONDOTTI DI CALORE, CANNE FUMARIE.
- ART. 33 - PIANI INTERRATI.
- ART. 34 - PIANI SEMINTERRATI.
- ART. 35 - PIANI TERRENI.
- ART. 36 - PIANI SUPERIORI.
- ART. 37 - NORME COMUNI A TUTTI I PIANI ABITABILI.
- ART. 38 - FABBRICATI IN ZONA RURALE.
- ART. 39 - MIGLIORIE IGIENICHE AI FABBRICATI ESISTENTI.
- ART. 40 - NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE- MANUTENZIONE DELLE AREE.
- ART. 41 - DEPOSITI SU AREE SCOPERTE.
- ART. 42 STABILITA' E SICUREZZA DELLE NUOVE COSTRUZIONI.
- ART. 43 - ASTABILITA' E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI.
- ART. 44 - USO DI SUOLO, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI - OCCUPAZIONE TEMPORANEA o
PERMANENTE DI SPAZI O SUOLO PUBBLICO.
- ART. 45 - RINVENIMENTI E SCOPERTE.
- ART. 46 - USO DI SCARICHI E DI ACQUE PUBBLICHE.
- ART. 47-GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'- SEGNALAZIONE, RECINZIONE, ILLUMINAZIONI
DI LAVORI IN CORSO.
- ART. 48 - PONTI E SCALE DI SERVIZIO.
- ART. 49 - SCARICO DEI MATERIALI, DEMOLIZIONE, PULIZIA DELLE STRADE ADIACENTI AI
CANTIERI.
- ART. 50 - RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI D'OPERA.
- ART. 51 - RIMOZIONE DELLE RECINZIONI.
- ART. 52 - NORME PER LA TUTELA CONTRO L'INQUINAMENTO
- ART. 53 -NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO PER USI TERMINI DEGLI
EDIFICI.

ART. 54 - SANZIONI.

ART. 55 - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI.

ART. 56 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.